

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/704 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2016****che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento (CE) n. 1193/2008 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico («il prodotto in esame») attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.
- (2) La Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti, tra gli altri, da Weifang Ensign Industry Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A882) («Weifang») e TTCA Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A878) («TTCA») insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («la Camera di commercio») con la decisione 2008/899/CE ⁽³⁾.
- (3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale («i riesami») la Commissione ha mantenuto le misure e modificato il loro livello con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 ⁽⁴⁾. Il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC è compreso tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).
- (4) In seguito ai riesami, con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 ⁽⁵⁾ la Commissione ha accettato impegni sui prezzi offerti, tra gli altri, da Weifang e TTCA insieme alla Camera di commercio.
- (5) Gli impegni accettati da Weifang e TTCA («i produttori esportatori interessati») sono entrambi basati sull'indicizzazione dei prezzi minimi in base alle quotazioni pubbliche nell'Unione del mais, la principale materia prima normalmente utilizzata per la produzione di acido citrico.
- (6) A seguito di un'inchiesta antielusione, la Commissione ha esteso le misure in vigore alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 ⁽⁶⁾ («l'inchiesta antielusione»).

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1° dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GUL 323 del 3.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GUL 323 del 3.12.2008, pag. 62).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 15 del 22.1.2015, pag. 8).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GUL 15 del 22.1.2015, pag. 75).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia (GUL 10, del 15.1.2016, pag. 3).

